

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGOMASINO, COSSANO CANAVESE E MAGLIONE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di

TRA

il Comune di Borgomasino, con sede legale in Borgomasino (TO), Via Torino, 4, C.F. 84003430018, rappresentato dalla Dr.ssa Antonella Giovanna Pasquale, nata a Torino il 03/01/1968, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

IL

Comune di Cossano Canavese, con sede legale in Cossano Canavese (TO), Via Torino, 4, C.F. 84001030018, rappresentato dalla Dr.ssa AURELIA SILETTO nata a Cossano Canavese (TO) il 04/07/1950, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

IL

Comune di Maglione, con sede legale in Maglione (TO), piazza XX Settembre, 4, C.F. 01956170011, rappresentato dal Sig. Pier Franco Causone nato a Maglione (TO) il 03/10/1950, nella qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale

PREMESSO:

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e smi "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito per brevità denominato "Codice" ed in particolare l'art. 146 c.6° relativo alle determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esecuzione delle funzioni paesaggistiche.

Vista la L.R. n° 32/2008 e smi che ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice, che stabilisce che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Considerato che la Regione Piemonte a seguito delle più recenti modifiche al Codice introdotte dal D.Lgs n° 63/2008, ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Considerato inoltre che l'art. 146 c.6° del Codice stabilisce che gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche oltre che garantire la differenza tra attività finalizzate alla tutela paesaggistica da un lato ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia dall'altro.

Rilevato che la L.R. 32/2008 e smi demanda alle Commissioni locali l'espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei P.R.G.C. sono definiti di interesse storico artistico, come previsto dall'art. 49 ultimo comma della L.R. n° 56/1977 e smi, in aderenza con le previsioni del Codice che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al titolo 1° della parte terza - Beni paesaggistici.

Valutato che in base alle considerazioni sopra esposte è necessario assicurare una netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi.

Considerato inoltre che la L.R. n° 32/2008 e smi all'art. 4, nel disciplinare la composizione delle commissioni locali paesaggistiche, esprime una valutazione preferenziale della forma associata intercomunale, non soltanto per perseguire livelli più elevati di efficienza amministrativa ma soprattutto per una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione di specifiche

connotazioni territoriali paesaggisticamente rilevanti, perseguendo obbiettivi e sinergie non ottenibili nell'ambito esclusivo dei singoli territori comunali.

Valutata pertanto l'opportunità di istituire una Commissione Locale del Paesaggio in forma associata tra i Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione in quanto Comuni appartenenti al medesimo ambito di paesaggio con analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale,

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra i Comuni di di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione si conviene e si stipula il presente accordo:

ART. 1 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

I Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione istituiscono la Commissione locale per il paesaggio in forma associata ai sensi del D.Lgs n° 42/2004 e s.m.i. e della L.R. n° 32/2008 e smi.

ART. 2 : FINALITÀ

Scopo della presente Convenzione è lo svolgimento delle istruttorie inerenti funzioni paesaggistiche attribuite ai Comuni convenzionati dalla L.R. n° 32/2008 e smi.

ART. 3 : AMBITO TERRITORIALE

Le funzioni assegnate alla Commissione locale intercomunale per il paesaggio ineriscono i territori comunali di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione e sono esercitate nei limiti stabiliti dalle norme statali, regolamenti vigenti in materia per i provvedimenti di volta in volta interessati e in conformità alle normative dei Piani Regolatori e dei regolamenti dei Comuni associati.

E' individuato quale Comune Capo convenzione il Comune di Borgomasino.

ART. 4 : FUNZIONI

La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alle coerenze dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici e a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

la Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all'articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), risulta Organo indispensabile per poter esercitare in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche afferenti i casi di cui all'articolo 3 Legge Regionale 32/2008. In particolare Commissione locale per il paesaggio deve esprimere parere su due procedimenti tra loro diversi:

1. procedura prevista dall'art.146 del Codice, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio nei casi non elencati al comma 1 art. 3 della L.R. n° 32/2008 e smi.
2. formulazione del parere vincolante, di cui all'art.49 ultimo comma, della L.R. n°56/77 e smi in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.

A tale Organo è stata altresì demandata l'espressione:

- del parere vincolante di cui all'articolo 49 comma 7 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- dei pareri previsti da norme Regolamentari del Comune;
- dei pareri di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, precedentemente attribuiti alla Commissione regionale, per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'art. 91 bis della legge regionale 56/1977 e s.m.i.;
- dei pareri di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R (BU4S1 26/01/2017)".

ART. 5 : CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione locale intercomunale per il paesaggio è costituita da n. 5 componenti esterni; alla Commissione assiste, senza diritto di voto, un incaricato del Comune capo convenzione.

I cinque componenti della commissione Intercomunale per il paesaggio dovranno essere di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, come definita dall'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020 n. 2-2640, scelti tra soggetti in possesso di:

- a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale (rif. Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica di cui all'Allegato "C" della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640);
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, dovranno risultare dal curriculum individuale che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura.

Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti:

- essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio.

Il comune capofila provvede a pubblicare un bando di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione, aventi i requisiti sotto descritti. La valutazione dei curricula e la successiva individuazione sono demandate al Comitato intercomunale di cui al successivo art. 6.

Nella Commissione deve essere rappresentata la pluralità delle competenze su indicate. La Commissione intercomunale è validamente costituita con l'intervento di almeno 2 componenti e

delibera a maggioranza. L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta decadenza dell'incarico. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni; l'incarico è eventualmente rinnovabile una sola volta. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale. Sede della Commissione è di regola presso il Comune capo convenzione; gli altri Comuni possono chiedere che singole sedute si svolgano presso le rispettive sedi municipali.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

ART. 6: COMITATO INTERCOMUNALE

Alla determinazione della composizione concreta della Commissione provvede il comitato intercomunale composto dai Sindaci o Assessori delegati dei Comuni il quale esamina i curricula pervenuti e all'unanimità individua i componenti.

La Giunta Comunale del Comune Capo Convenzione procede alla formalizzazione dell'atto di nomina e al successivo inoltro alla Regione Piemonte per le verifiche di competenza.

ART. 7 : RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri; pertanto le spese complessive relative alla gestione del servizio comprese sia di personale che vive saranno ripartite tra i comuni associati. Il costo del servizio, da corrispondersi da parte di ciascun comune convenzionato, verrà annualmente definito sulla base del seguente criterio: **quota fissa pari a € 0,25 per abitante.**

Qualora il costo del servizio erogato fosse superiore all'importo derivante dalla quota fissa, la spesa verrà ripartita in percentuale sui Comuni aderenti alla convenzione. Eventuali aggiornamenti della quota fissa verranno approvati con delibera di Giunta Comunale da parte di ciascun comune convenzionato.

Le relative spettanze saranno pertanto corrisposte al Comune capofila, nelle modalità sotto indicate:

1. il Comune capofila compilerà con cadenza annuale, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto delle spese sostenute, ai fini del versamento delle somme a conguaglio da parte degli altri comuni convenzionati;
2. ciascun comune convenzionato provvede al versamento delle somme occorrenti e preventive, dovute ai sensi del presente articolo, a richiesta del comune capofila, entro e non oltre il 30 di aprile dell'anno successivo.
3. il Comune di Borgomasino istituisce nel proprio bilancio e PEG un apposito intervento di spesa e apposita risorsa sulla quale introitare i contributi dei Comuni convenzionati. Eventuali ulteriori spese comuni inerenti il funzionamento del servizio convenzionato sono ripartite comunque sulla base del criterio proporzionale sopra descritto, ovvero sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente. Il riparto è approvato dal Comune Capo Convenzione e comunicato agli altri comuni.

ART. 8 : FACOLTÀ DI RECESSO

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con apposita delibera consiliare. La facoltà di recesso deve essere comunicata per iscritto agli altri Comuni con un preavviso di almeno quattro mesi ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per volontà di tutti gli Enti aderenti, espressa con le modalità di cui ai precedenti commi.

ART. 9: DURATA

La presente Convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale.

ART. 10: RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia statale, regionale e locale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per il Comune di Borgomasino
(Dr.ssa Antonella Giovanna Pasquale)

Per il Comune di Cossano Canavese
(Dr.ssa Aurelia Siletto)

Per il Comune di Maglione
(Sig. Pier Franco Causone)

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08, con competenze tecnico scientifiche, incaricato di esprimere i pareri previsti dall'art.148, comma 3, del codice dei beni culturali del paesaggio.

2. La Commissione è composta da cinque componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti esterni alle strutture organizzative dei comuni e loro forma associata in possesso di:

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità da questa stabilite;

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a)

Nella commissione non potranno essere nominati più di due componenti non laureati.

3. Gli stessi Componenti devono rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate e devono aver maturato esperienza lavorativa nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno :

a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;

b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;

c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

4. I Componenti possono essere scelti tra i tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni purché non alle dipendenze del Comune di Borgomasino e dei Comuni associati, in possesso dei titoli richiesti al comma 2);

5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza maturata, nonché le ulteriori esperienze professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Nel caso di esperienza lavorativa nell'ambito della libera professione, i *curricula*, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati o su

immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;

Nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i *curricula* devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.

2. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. La Giunta Comunale provvede al suo rinnovo nel termine di 45 giorni dalla scadenza. Nel provvedimento di nomina della commissione dovrà essere verificata l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula e dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.

4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. Vi è interesse all'argomento quando il Componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la

realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente, in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni; la Giunta Comunale ne farà la sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al rinnovo della Commissione locale per il paesaggio.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

a) esprime parere obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;

b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i..

c) esprime parere vincolante nei casi previsti da norme Regolamentari del Comune

2. La Commissione può inoltre:

a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;

b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;

d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione, su convocazione del Responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 241/90 e s.m.i., si riunisce, anche in modalità telematica, ogni volta che il Responsabile del Procedimento stesso lo ritenga necessario.
3. La convocazione avviene tramite nota spedita a mezzo PEC, copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Responsabile del procedimento per l'attività di tutela paesaggistica, questi non ha diritto di voto. Tale responsabile svolgerà altresì funzione di "Istruttore/Relatore".
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige un verbale per ogni pratica esaminata e lo sottoscrive assieme ai membri della Commissione.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione e predispone gli atti necessari da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente entro i termini previsti dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
3. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo collegiale consultivo qualificato e struttura tecnica non stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, è deputata a rendere il parere di competenza sui procedimenti paesaggistici alla struttura comunale responsabile di tali procedimenti e deve soddisfare la richiesta condizione di differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio.
4. Il responsabile del procedimento urbanistico edilizio può pertanto coincidere con il responsabile di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio e documentale, non oltre la successiva seduta utile, dopo il deposito delle eventuali integrazioni documentali o di istruttoria richieste e comunque nei termini richiamati nell'art.7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
2. In caso di modificazione o abrogazione e/o sostituzione dei riferimenti legislativi sopra menzionati, il presente regolamento si intende automaticamente modificato, senza che necessiti di nuova approvazione, a meno che tali variazioni non incidano sul funzionamento e sulla composizione della Commissione.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO

Considerato che:

la Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all'articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), risulta Organo indispensabile per poter esercitare in subdelega regionale le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche afferenti i casi di cui all'articolo 3 Legge Regionale 32/2008, e che a tale Organo è stata altresì demandata l'espressione:

- del parere vincolante di cui all'articolo 49 comma 7 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- dei pareri previsti da norme Regolamentari Comunali;
- dei pareri di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, precedentemente attribuiti alla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario di cui all'art. 91 bis della legge regionale 56/1977 e s.m.i.;
- dei pareri di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R (BU4S1 26/01/2017)".

Richiamati:

- gli articoli 3, 4 e 7 della Legge Regionale 01/12/2008, n. 32 e ss.mm.ii. che dettano norme in merito alle competenze ed alla costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- la deliberazione della Giunta Regionale 01/12/2008, n. 34 -10229 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640 "Legge regionale 32 – Legge regionale 32/2008, articolo 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34- 10229. Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio";
- l'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640, contenente i criteri per la verifica di idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, con particolare riguardo a quanto disposto in merito ai requisiti dei componenti della Commissione locale per il Paesaggio;
- il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato con deliberazioni dei **Consigli Comunali n. xx in data xx/xx/2022** dei Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione, con particolare riguardo alle disposizioni che disciplinano la modalità di composizione, durata e funzionamento della Commissione stessa;
- La convenzione tra i Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione per l'istituzione e la gestione della Commissione Locale del Paesaggio in Forma Associata sottoscritta in data **xxxxxxx**;

Considerato che occorre procedere dunque a individuare e nominare i componenti della Commissione Locale del Paesaggio in forma associata;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di nr. 5 (cinque) componenti della Commissione Intercomunale per il Paesaggio dei Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione, scelti tra gli esperti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, così come disposto dall'art. 148, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., dall'art. 4 della L.R. 32/2008 e ss.mm.ii. e dall'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640.

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

La commissione Intercomunale per il paesaggio è composta da CINQUE componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, come definita dall'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020 n. 2-2640, scelti tra soggetti in possesso di:

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale (rif. Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica di cui all'Allegato "C" della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640);

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, dovranno risultare dal curriculum individuale che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura.

Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti:

- essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità*;
- non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio.

Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta esclusivamente in conformità al modello "A" allegato al presente bando, ai sensi dell'art. 46-47 del DPR 445/2000, e debitamente sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale, allegando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore.

Pena inammissibilità, all'interno dei curricula individuali allegati alla candidatura dovrà essere documentato quanto segue:

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;

- l'iscrizione al relativo albo professionale, e la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa;
- il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020, n. 2-2640; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.;
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

La domanda di partecipazione, recante come oggetto **"CANDIDATURA PER LA SELEZIONE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO"**, dovrà pervenire tassativamente, pena l'esclusione, al Comune di Borgomasino entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **xxxxxxx xxxx xxxxxx 2022** • digitalmente all'indirizzo di P.E.C ragioneria.comune.borgomasino@pec.it con domanda e allegati sottoscritti con firma digitale.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

ART. 3 MODALITA' DI SELEZIONE

L'individuazione dei candidati avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo i requisiti previsti nel bando, in modo tale che i membri rappresentino una pluralità delle competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell'esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riguardo agli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22/12/2020, n. 2-

2640 - allegato A), con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.

I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dovranno essere cinque e la nomina degli stessi dovrà corrispondere all'obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze rappresentate. Almeno uno dei componenti dovrà essere in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale di Borgomasino, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti coerentemente ai requisiti di cui all'art. 2 del bando.

ART. 4 INCOMPATIBILITA'

I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 e dall'articolo 3 del Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio approvato **con deliberazioni dei Consigli Comunali nn. xxxx in data xx/xx/2022.**

In ogni caso i componenti della commissione devono essere tecnici esterni alla struttura organizzativa del comune, o delle sue forme associative, che si avvalgono della stessa commissione.

Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i Comuni convenzionati, o sue forme associative, che si avvalgono della commissione stessa.

Non possono inoltre far parte della Commissione, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i., quei soggetti che abbiano avuto precedenti incarichi quali componenti nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

I componenti della commissione intercomunale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

La partecipazione alla commissione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non dà luogo ad alcun compenso né rimborso.

Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle candidature per il bando.

ART.6 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione

di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla selezione in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di far corso all'esame della candidatura;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno dell'amministrazione;
 - 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003, cui si rinvia;
- f) Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgomasino, con sede in Via Torino 4
Email: info@comune.borgomasino.to.it; PEC: ragioneria.comune.borgomasino@pec.it – Tel: (+39) 0125.770034

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti recapiti: **xxx**

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione, nonché inviato agli ordini professionali interessati.

8. RIFERIMENTI

ENTE PROCEDENTE:

Comune di Borgomasino
via Torino, 4 10031 Borgomasino (TO)
Telefono: (+39) 0125.770034
Fax: (+39) 0125.670828
Email: info@comune.borgomasino.to.it
PEC: ragioneria.comune.borgomasino@pec.it

Allegati:

- 1) Modello "A"
- 2) Regolamento CLP

Modello A

Comune di Borgomasino

via Torino, 4 10031
Borgomasino (TO)

ragioneria.comune.borgomasino@pec.it

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la nomina di componente della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione.

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ (____) il _____
residente in _____ (____), Via _____ n. _____
con domicilio professionale in _____ (____), Via _____ n. _____
C.F. _____,
P.IVA _____
Tel. _____, Fax _____,
Cell. _____
e- mail: _____
P.E.C. _____

CHIEDE

di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Borgomasino, Cossano Canavese e Maglione in relazione alle seguenti competenze:

- ☐ tutela paesaggistica;
- ☐ storia dell'architettura;
- ☐ restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- ☐ progettazione edilizia urbanistica ed ambientale;
- ☐ pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica;
- ☐ scienze agrarie e forestali;
- ☐ scienze geologiche e gestione del patrimonio naturale.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni non veritiere nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del sopra citato Decreto,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

- ☐ laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento, attinente alle seguenti materie:

conseguita nell'anno _____ presso _____ ed
esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i.
e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di:

nr. _____ anni* di esperienza (dopo il conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento);

* almeno cinque anni

Oppure

☐ laurea di primo livello attinente alle seguenti materie:

conseguita nell'anno _____ presso _____
ed esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di:
nr. _____ anni* di esperienza (dopo il conseguimento della laurea di primo livello);
** almeno sette anni*

oppure

☐ diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle seguenti materie:

Conseguito nell'anno _____ presso _____
e di essere iscritto all'Albo Professionale _____ con Posizione
N° _____,
Di aver conseguito l'attestato di partecipazione (da allegare) a un corso di formazione per esperti in materia paesaggistica riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'Allegato "C" della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 nonché di essere iscritto nell' "elenco di esperti in materia paesaggistica" istituito presso il Collegio professionale di appartenenza; di avere esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di:
nr. _____ anni* di esperienza (dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado);
** almeno dieci anni*

oppure

☐ diploma di scuola media secondaria di secondo grado (diploma di _____)
conseguito nell'anno _____ presso _____
e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i.
nr. _____ anni* di esperienza specifica nella p.a. (dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado);
** almeno dieci anni*

DICHIARA INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente bando;
- di essere cittadino di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto all'albo professionale e di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- di non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
- di NON essere un tecnico dipendente del Comune di Borgomasino e dei comuni associati;
- di NON essere un amministratore del Comune di Borgomasino e dei comuni associati;
- di essere edotto e a conoscenza che l'incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con l'incarico di componente di Commissione Edilizia nei comuni associati;
- di essere edotto e a conoscenza che i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, qualora interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula;
- di non essere rappresentante di Enti ai quali per Legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio;
- di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell'avviso finalizzato all'acquisizione delle candidature nonché delle regole contenute nella Convenzione per la gestione del servizio associato relative al funzionamento della Commissione;
- di aver preso accurata visione del regolamento sul funzionamento della CLP allegato all'avviso;
- di essere disponibile a partecipare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio che, di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese in modalità telematica o, laddove necessario per esigenze straordinarie, in presenza;

- di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e s.m.i.;
- di impegnarsi a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.
- di dare atto che le successive comunicazioni avverranno esclusivamente in forma telematica.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

Allega alla presente:

- copia del documento di identità;
- curriculum professionale;
- iscrizione al relativo albo professionale* e attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio* riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 (* obbligatori solo per i soggetti di cui di cui alla lettera "b" del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i.).

Lì

Firma